

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2021/04383
Del: 15/07/2021
Proponente: Servizio Viabilità

OGGETTO:

CIG 8799762154- Accordo Quadro avente ad oggetto il servizio di esecuzione di "PROVE DI LABORATORIO E INDAGINI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO VIABILITÀ". Affidamento alla società SOCOTEC ITALIA SRL.

LA DIRIGENTE

Richiamate

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22 febbraio 2021 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2021/2023: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti."
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 30/03/21 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;

Premesso che:

- tra le competenze del Servizio Viabilità del Comune di Firenze sono previsti l'affidamento e l'esecuzione di lavori di manutenzione e/o riqualificazione dei piani viari e dei manufatti a servizio della piattaforma stradale;
- in fase di progettazione degli interventi di competenza si rende necessario eseguire prove per la definizione della sovrastruttura stradale esistente; in corso d'esecuzione si rendono inoltre necessarie valutazioni dei lavori eseguiti, al fine di verificare il rispetto del Capitolato Speciale d'Appalto in merito alle caratteristiche prestazionali dei materiali impiegati e della corretta posa in opera degli stessi;

- in considerazione della significativa estensione della rete viaria comunale e della continua necessità di procedere ad una serie di interventi manutentivi e di riqualificazione dei piani viabili, dei marciapiedi e dei sottoservizi, l'Amministrazione ritiene necessario procedere alla stipula di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 relativo all'affidamento dei servizi per prove di laboratorio ed indagini, da cui far risultare le condizioni alle quali l'appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni che di volta in volta gli verranno richieste con appositi moduli d'ordine/contratti applicativi;

Tenuto conto che:

- con l'Accordo Quadro si stabilisce la tipologia delle possibili prestazioni affidabili, la durata dell'Accordo Quadro e il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i servizi;
- le singole prestazioni che saranno di volta in volta individuate dall'Amministrazione saranno disciplinate con specifici contratti di appalto (moduli d'ordine) il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste secondo i criteri stabiliti negli elaborati di Accordo Quadro allegati quale parte integrante del presente provvedimento;

Visti gli elaborati relativi all'**Accordo Quadro** avente ad oggetto il servizio di esecuzione di **"Prove di laboratorio e indagini di competenza del Servizio Viabilità"**, per la somma complessiva di € 100.000,00 composti da:

- Capitolato speciale di appalto;
- Capitolato prestazionale tecnico

Dato atto che:

- trattandosi di Accordo Quadro, le prestazioni da realizzarsi non sono predeterminabili nel numero e nella localizzazione e che le varie tipologie di servizi sono sinteticamente e in maniera non esaustiva, riportate negli elaborati di Accordo Quadro, allegati parte integrante del presente atto;
- l'aggiudicazione e la stipula dell'accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell'appaltatore, costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti applicativi;
- l'appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché la Stazione Appaltante non darà esecuzione ai contratti applicativi;

Richiamati:

- l'art. 192 del D. Lgs 267/2000, con il quale è stata attribuita ai Dirigenti la competenza ad adottare, prima della stipula dei contratti, apposita determinazione a contrattare indicante: a) il fine che il contratto intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, in base al quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art.1 comma 2 let. a) del D.L. 76/2020 come modificato dal D.L. 77/2021 dalla L.120/2020, in base al quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei servizi di importo inferiore ad € 139.000,00 mediante affidamento diretto;
- l'art.1 comma 3 del D.L. 76/2020, in base al quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Visto il comma 450, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dal D.L. 52/2012 poi convertito da legge n. 94/2012, che ha posto l'obbligo anche per gli enti pubblici territoriali di ricorrere, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero a altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207, oggi abrogato dal D.Lgs. 50/2016, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, programma START.

Preso atto che:

- nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 D.Lgs 50/2016, la Stazione Appaltante, mediante la piattaforma telematica START, ha attivato una procedura concorrenziale per l'affidamento diretto ex art. 1 comma 2 let. a) del D.L. 76/2020 dell'Accordo Quadro in questione, inviando richiesta di preventivo ai n.3 operatori economici di seguito elencati, fissando in € 81.967,21 di cui € 3.000,00 quali oneri per la sicurezza, l'importo massimo delle prestazioni affidabili ai sensi dell'Accordo Quadro in questione:
 - SOCOTEC ITALIA SRL
 - SIGMA SRL
 - NEXT SRL

- in esito a tale procedura concorrenziale, sulla piattaforma telematica START è pervenuta un'unica offerta da parte dell'operatore economico **SOCOTEC ITALIA SRL**, che ha presentato un'offerta di ribasso del **28,888%** sull'importo a base di gara stimato dall'Amministrazione, come da relativa offerta allegato integrante al presente provvedimento;

Atteso che il ribasso offerto dall'operatore economico sopra citato è ritenuto congruo in relazione alla tipologia del servizio richiesto;

Dato atto:

- del rispetto, nell'espletamento della procedura in questione, dei principi di economicità, efficacia, tempestività, rotazione, correttezza, trasparenza e proporzionalità;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Ilaria Nasti;

Considerato che l'operatore economico sopra citato è in possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 previsti per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, mentre sono in corso i controlli relativi al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

Visto il DGUE dell'operatore economico, presentato sulla piattaforma telematica START a corredo dell'offerta e conservato agli atti dell'ufficio, da cui risulta che lo stesso è in possesso dei suddetti requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, e che riporta la segnalazione di una revoca contrattuale in data 25/06/2020 da parte di diversa stazione appaltante per grave illecito professionale ai sensi dell'art. 80.5 del D.lgs. 50/2016 (Parte III, "Motivi di esclusione" al punto c);

Visto quanto disposto dall'art. 80 co 5, come da ultimo riformato, che, tra l'altro, stabilisce l'esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto di un operatore economico, qualora:

- la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un

precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

- l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

Dato atto che:

- tale segnalazione era già presente nel DGUE presentato dallo stesso operatore economico per un precedente affidamento disposto con la Determinazione Dirigenziale n.2020/DD/06677 del 23/10/2020;
- ai fini del suddetto affidamento fu chiesto all'operatore economico di chiarire le circostanze di tale revoca, in base a quanto previsto dal punto VI delle Linee Guida Anac n. 6 al D.Lgs. 50/2016 "I criteri di valutazione dei gravi illeciti professionali" (Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017);
- la società ha fornito le informazioni richieste, evidenziando in particolare di aver contestato l'atto di revoca in sede giudiziaria, e di non aver risarcito alcun danno in quanto nessun risarcimento è stato richiesto;
- a seguito della dovuta istruttoria, come esplicitata nella citata Determinazione Dirigenziale n.2020/DD/06677, non sono stati riscontrati elementi tali da dimostrare che l'operatore economico in questione abbia effettivamente tenuto un comportamento illecito che possa incidere in concreto sull'integrità e affidabilità dello stesso operatore economico in relazioni alle prestazioni richieste;

Richiamate le Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice» e in particolare le seguenti disposizioni, che ben si attagliano al caso in esame:

- punto 2.1 - "Rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del codice gli illeciti professionali gravi accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento. Al ricorrere dei presupposti di cui al periodo precedente, gli illeciti professionali gravi rilevano ai fini dell'esclusione

dalle gare a prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa dell'illecito”;

- punto 2.2.1.1 – “Al ricorrere dei presupposti di cui al punto 2.1 la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i comportamenti gravi e significativi riscontrati nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, che abbiano comportato, alternativamente o cumulativamente:
 1. la risoluzione anticipata non contestata in giudizio, ovvero confermata con provvedimento esecutivo all'esito di un giudizio;
 2. la condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni quali l'applicazione di penali o l'escussione delle garanzie ai sensi degli artt. 103 e 104 del Codice o della previgente disciplina”;

Vista la disposizione in data 25/6/2020 prot. n.0315645, con la quale la stazione appaltante (Anas) ha disposto la revoca ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge 241/1990 della procedura di affidamento nei confronti della società Socotec;

Tenuto conto che:

- a seguito della consultazione in data 06/07/2021 del casellario ANAC relativo all'operatore economico in questione è risultata presente annotazione relativa alla revoca sopracitata, iscritta nell'Area B del Casellario Informatico, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con precisazione che tale annotazione non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche, ma consente alle stazioni appaltanti l'esercizio del discrezionale apprezzamento circa l'affidabilità del contraente ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater) d.lgs. 50/2016;
- nella suddetta annotazione si precisa che la SOCOTEC Italia S.R.L. Italia S.r.l., in data 24.7.2020, ha citato in giudizio ANAS S.p.A. al fine di far accertare la legittimità della propria condotta nonché l'inesistenza del grave illecito professionale, avanzando domanda di risarcimento danni, e che il giudizio risulta pendente con R.G. n. 41996/20 innanzi al Tribunale di Roma, I Sezione Civile.

Valutato che al momento, sulla base della documentazione acquisita e non essendo definito il giudizio in corso, non si riscontrano elementi tali da dimostrare che l'operatore economico in questione abbia effettivamente tenuto un comportamento illecito che possa incidere in concreto sull'integrità e affidabilità dello stesso operatore economico in relazione alle prestazioni che gli sono richieste determinandone l'esclusione ai sensi dell'art. 80.5 del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto, pertanto di poter affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.a) del D.L. 76/2020 , all'operatore

economico SOCOTEC ITALIA SRL con sede legale in Lainate (MI), via Bariola, 101/103a- P.I. 01872430648, fatti salvi gli esiti positivi dei controlli di legge in corso di ultimazione - l'Accordo Quadro avente ad oggetto il servizio di esecuzione di "Prove di laboratorio e indagini di competenza del Servizio Viabilità", per un importo massimo di servizi affidabili, nel periodo di validità dello stesso, di € 81.967,21 oltre iva di legge;

Dato atto che il CIG dell'accordo quadro in questione risulta essere il seguente: **8799762154**

Visto lo schema di Contratto di Accordo Quadro, allegato parte integrante al presente atto;

Visto il DURC regolare dell'operatore economico, rilasciato in data 14/06/2021, con scadenza il 12/10/2021, mantenuto agli atti dell'Ufficio;

Richiamata la Del/Par n.77/2018 in cui la Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la Campania enuncia, in materia di Accordo Quadro, i seguenti principi:

- la stipulazione dell'accordo quadro o la previsione di una sua stipulazione, in quanto non costituisce titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie, non consente di impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce (art. 183 TUEL);
- ad essere oggetto di considerazione, previsione e di eventuale impegno devono essere i contratti attuativi che si prevede di porre in essere ed il loro valore;
- non è la stipulazione dell'accordo quadro o la procedura di scelta del contraente a fare sorgere l'obbligo di adempimenti contabili, bensì il correlato contratto attuativo;

Dato atto pertanto che la stipula del contratto di Accordo Quadro non è subordinata all'assunzione dell'impegno di spesa da parte dell'Amministrazione, e che pertanto al finanziamento dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro in questione sarà provveduto di volta in volta, in riferimento al singolo intervento manutentivo per il quale si presenti la necessità di ricorrere ai servizi di cui al presente atto, finanziando il singolo contratto applicativo a valere sulle somme a disposizione nel quadro economico dell'opera in questione ed assumendo i conseguenti necessari impegni di spesa;

Viste le disposizioni del Piano per la prevenzione della corruzione approvato con deliberazione di Giunta n. DG/2021/00091; (PTPC 2021 - 2023);

Visto il Codice di Comportamento del Comune di Firenze;

Dato atto che non sussistono a carico del RUP Ing. Ilaria Nasti cause di conflitto di interessi, ex art. 42 del

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'adozione del presente atto, sia in relazione all'oggetto dei servizi del sopracitato Accordo Quadro, sia nei confronti dell'affidatario dello stesso (Piano per la Prevenzione della Corruzione 2020-2022), come risulta da apposita dichiarazione allegata quale parte integrante del presente atto;

Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 21 del Regolamento per l'Organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze.

Visto l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti gli artt. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs 50 del 18.04.2016;

Visto il DPR 207/2010, relativamente alle disposizioni ancora vigenti;

DETERMINA

1. Di approvare gli elaborati di Accordo Quadro avente ad oggetto il servizio di esecuzione di "Prove di laboratorio e indagini di competenza del Servizio Viabilità", come descritti in narrativa e tutti allegati quale parte integrante del presente atto.

2. Di affidare ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.a) del D.L. 76/2020, all'operatore economico **SOCOTEC ITALIA SRL** con sede legale in Lainate (MI), via Bariola, 101/103a- P.I. 01872430648, l'Accordo Quadro di cui al precedente punto 1 - **CIG 8799762154**, secondo l'offerta presentata, allegata parte integrante del presente provvedimento, per un importo massimo di servizi affidabili, nel periodo di validità dello stesso, di € **81.967,21** oltre iva di legge, fatti salvi gli esiti positivi dei controlli in corso di ultimazione.

3. Di dare atto che al finanziamento dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro di cui ai precedenti punti 1 e 2 sarà provveduto di volta in volta, in riferimento al singolo intervento manutentivo per il quale si presenti la necessità di ricorrere ai servizi di cui al presente atto, finanziando il singolo contratto applicativo a valere sulle somme a disposizione nel quadro economico dell'opera in questione ed assumendo i conseguenti necessari impegni di spesa.

4. Di approvare lo Schema di Contratto di Accordo Quadro, allegato parte integrante al presente atto.

5. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Ilaria Nasti.

ALLEGATI INTEGRANTI

Dichiarazione RUP assenza conflitto di interesse -

71ed6b4759913f6184ca696551f87437e2400416ae3bbcc380e48eb0eedc6998

Offerta economica su START - 1ce3e662188b4c9b807910602dd300c5d5628190a98d0bbb5b200ad2947a7aaf

Schema Contratto.doc - 3f28345cddf8d770a22e9b8c50b5a997863ab8780a6208e2cb5ce223073e18d6

Firenze, lí 15/07/2021

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Ilaria Nasti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

